



Istituto Professionale
Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera
Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale

CIRCOLARE N. 43

AGLI STUDENTI

**AI GENITORI/TUTORI/AFFIDATARI
DEGLI ALUNNI**

AL PERSONALE ATA

ALLA DIRETTORE SGA

AL PERSONALE DOCENTE

A TUTTI GLI UTENTI

A TUTTI I FORNITORI

**AL PERSONALE DESIGNATO QUALE
PREPOSTO**

AL SITO WEB

Oggetto: applicazione del divieto di fumo

Il decreto legge 12 settembre 2013 n.104 “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” impone all’art. 4 che il divieto di fumo (già previsto dall’art. 51 della Legge 16/01/2003 n.3, nei locali chiusi), sia esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli istituti scolastici statali e paritari. È vietato anche l’utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all’aperto di pertinenza della scuola, come previsto dal decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 (art. 4, c.2).

Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 7 della Legge 11 novembre 1975, n 584, così come modificato dall’art.1 comma 189 della Legge 30 dicembre 2004 n. 311 (da € 27,5 a € 275; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni). Gli adempimenti da adottare sono già previsti della Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori. La Circolare del Ministero della Salute precisa che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche devono individuare con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull’osservanza del divieto, accertare e contestare le infrazioni. La circolare precisa anche l’obbligo di esporre cartelli indicanti il divieto di fumo, come indicato nell’accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004. A tale proposito si rappresenta che le aree di pertinenza dell’istituto comprendono tutte le aree comprese nelle rispettive recinzioni dei plessi utilizzati.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori, di fumare e di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza della Scuola.

La riscossione diretta della sanzione da parte dell'Istituto non è consentita; il pagamento, quindi, deve, essere effettuato presso la Tesoreria Provinciale oppure in banca o uffici postali, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate) con codice tributo 131T, oppure presso gli Uffici postali con bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria Provinciale (causale: infrazione divieto di fumo), come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/04.

I trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento, presso la Segreteria oltre evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

I soggetti preposti ad accertare le infrazioni e ad imporre le sanzioni pecuniarie, per i diversi plessi dell'istituzione scolastica sono destinatari di nomina formale. Si riportano le previsioni del DL 104/2013 art 4 comma 1-bis. "Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto all'applicazione del divieto non può rifiutare l'incarico."

Si riporta in allegato un VADEMECUM per l'applicazione del DIVIETO DI FUMO.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Leonardo CASTELLANA

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n.39/1993

VADEMECUM per l'applicazione del DIVIETO DI FUMO

La sanzione per il divieto di fumo nelle scuole statali viene applicata utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente alle istruzioni per il pagamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmetterà la terza copia al Prefetto dopo 60 giorni in caso di mancato pagamento.

Gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo
- Richiedono al trasgressore un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.
- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: *“Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”*.
- Poi provvedono, tramite segreteria, alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare.
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno o altra persona nota) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l'annotazione: *“È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”*.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: *“Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”*.

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale).

Se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola. Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato può far pervenire all'Autorità competente scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità. La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. del
L'anno il giorno del mese di alle ore
circa
nei locali del sede di Via Comune di
il
sottoscritto, in qualità di incaricato della vigilanza,
accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che:
il sig. /la sig.ra nat. a (.....)
il e residente a (.....), via n.
documento d'identità ha violato le disposizioni della
normativa
antifumo in quanto
Eventualmente:
Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza
o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti:
.....
.....
Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € che potrà essere
pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune
istruzioni.
Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione:
.....
.....
.....
Il trasgressore Il verbalizzante

AVVERTENZA:

A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. **Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.**

MODELLO DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto

della Provincia di

sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) – Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data, è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig.

Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico

A quanto ammonta la sanzione

Le istituzioni scolastiche applicano la sanzione utilizzando il modulo di processo verbale e, per il pagamento, il modello F23 – codice tributo 131T (come previsto dall'accordo Stato Regioni del 16/12/2004, segnatamente punto 10 e punto 11) – causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"

- La sanzione amministrativa va da Euro 27,5 a Euro 275.
- La sanzione è raddoppiata in caso di violazione commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).
- È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR).

Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). L'autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto.

Come si effettua il pagamento delle sanzioni

Ufficio di Presidenza- Responsabile del procedimento e compilatore: Leonardo Castellana

SEDE CENTRALE – via Nicefo, 8 – 70124 Bari – Tel. 080562.35.81 – barh01000n@istruzione.it – barh01000n@pec.istruzione.it

Codice Fiscale: 80021610722 – Codice Meccanografico: BARH01000N – Codice Univoco: UFWNWZ

SEDE CALAMANDREI – via San Gaspere del Bufalo, 1 – Bari – Carbonara

SEDE SUCCURSALE – via Celso Ulpiani, 8, angolo via Re David – Bari – Tel. 0805530091

SEDE SOCIO-SANITARIO – via Oriente, 44 – 70019 Triggiano (BA)

Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio.
- presso la Tesoreria provinciale competente per territorio
- presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Scuola, per evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.
Trascorso inutilmente il termine, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

MODELLO DI COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI MANCATA ESIBIZIONE DI RICEVUTA DI VERSAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DELLA SANZIONE

Al Sig. Prefetto

Della provincia di.....

Oggetto: Richiesta intervento per riscossione coattiva di sanzione comminata ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori)

Ai sensi della Legge 11.11.1975, n. 584, si dà comunicazione che in data _____ è stato redatto, a carico di _____, nato a _____ il _____ e domiciliato in _____, verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, già trasmesso a codesto Ufficio con nota prot. n. _____ del _____, che si ritrasmette in copia, da parte dell'incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Trascorsi i previsti 60 giorni, non è stata esibita la ricevuta del versamento dal trasgressore.

Pertanto ai sensi di legge, si trasmette la pratica per le ulteriori iniziative di competenza di codesta Prefettura, ivi compresa l'eventuale riscossione coattiva.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico